



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21
- VISTO l'art. 1, comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1, comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'A.R.A.N. - Sicilia in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza;
- VISTA l'istanza del 04/11/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento in pari data al n. 145588, con la quale il Sig. Campisi Giuseppe nato a [redacted] il [redacted], dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale, ha dichiarato che alla data del 27/09/2018 maturerà i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia in base alla normativa previgente il d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla l.n. 214/2011 e chiede di essere collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 5 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 132294 del 24/11/2017 con la quale si comunica alla Segreteria Generale della Presidenza della Regione, tra gli altri, che il Sig. Campisi Giuseppe ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art.52, comma 5 della l.r. n. 9/2015 e maturerà i requisiti per il diritto alla pensione in base alla disciplina previgente al citato d.l. n. 201/2011, in data 27/09/2018;
- VISTA la nota prot. n. 11759 del 02/03/2018 della Segreteria Generale della Presidenza della Regione, dalla quale si evince che il summenzionato dipendente, per esigenze di servizio, è stato contingentato per un anno;
- VISTA la nota del Servizio 3/F.P. - prot. n. 62485 del 04/06/2019, con la quale si comunica al Sig. Campisi Giuseppe che il rapporto di lavoro, con contestuale cancellazione dal ruolo sarà risolto a decorrere dal **27/09/2019**;
- VISTO il D.A. n. 12138/II del 14/09/1989, registrato dalla Corte dei Conti il 17/10/1989 – reg. 16 – fgl. 358, con il quale il predetto dipendente, a decorrere dalla predetta data, è stato nominato con la qualifica di “Commesso” del ruolo amministrativo di cui alla tabella “A” annessa alla L.R. n. 41/1985, assumendo effettivo servizio dal 02/10/1989;
- VISTO il D.D.G. n. 866 del 09/03/2006 annotato dalla competente Ragioneria Centrale il 10/03/2006 al n. 414, con il quale il Sig. Campisi Giuseppe ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.P. Reg.le 10/2001 e s.m.i. è stato collocato nella categoria “C” - Istruttore - posizione economica “2” - con decorrenza dal 01/12/2001 ;
- VISTO lo stato matricolare civile;
- CONSIDERATO che il Sig. Campisi Giuseppe alla data del 26/09/2019 vanta un'anzianità anagrafica pari ad anni [redacted] mesi [redacted] e giorni [redacted] e l'anzianità contributiva di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dal 02/10/1989 al 26/09/2019	29	11	25
Totale	29	11	25

RITENUTO pertanto di dovere procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

DECRETA

Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dal 27/09/2019 è risolto il rapporto di lavoro del Sig. Campisi Giuseppe nato a [REDACTED] il [REDACTED] - categoria "C" Istruttore - e, contestualmente, lo stesso è cancellato dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia ai sensi del combinato disposto degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 30/12/1992, n. 503 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 5 della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Qualora il dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, allo stesso è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto non sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99.

Palermo, li 27 AGO, 2019



IL DIRIGENTE GENERALE
Rosalia Pipia

Visto: si pubblici